



Comune di Rivanazzano Terme

ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 30.07.2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISCIPLINA E REGOLAMENTAZIONE PER L'UTILIZZO DELLA PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, DELLA PIAZZETTA ANTISTANTE L'UFFICIO POSTALE E NEI GIARDINI MEZZACANE DA PARTE DEGLI ESERCENTI SPETTACOLI VIAGGIANTI IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI RIVANAZZANO TERME (DAL 30.07.2020 AL 17.08.2020).

IL SINDACO

VISTE le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 ed in particolare l'articolo 3;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

VISTI gli ulteriori provvedimenti urgenti e circolari esplicative statali e regionali incessantemente susseguitesi e facilmente reperibili nei sottostanti siti WEB istituzionali:

<http://www.governo.it/it/faq-fasedue>

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti>

<http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus>

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14.07.2020, ed in particolare la scheda tecnica di cui all'allegato 1 "Parchi tematici e di divertimento", che si applica alle attività di spettacolo viaggiante (luna park);

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 580 del 14.07.2020 ed in particolare l'Allegato 1) della suddetta Ordinanza Schede tecniche: "Parchi tematici, faunistici e di divertimento", che si applica agli spettacoli viaggianti ed alle singole attrazione non ubicate nel contesto di parco di divertimenti;

DATO ATTO CHE, in occasione della Festa Patronale di Rivanazzano Terme, nella Piazza Papa Giovanni XXII, nella piazzetta antistante l'ufficio postale e nei Giardini Mezzacane è previsto il posizionamento delle attrazioni dello spettacolo viaggiante nel periodo dal 30.07.2020 al 17.08.2020;

DATO ATTO che la presente ordinanza intende regolare l'utilizzo delle aree pubbliche (Piazza Papa Giovanni XXII, piazzetta antistante l'ufficio postale e Giardini Mezzacane) da parte degli esercenti degli spettacoli viaggianti (giostre) nel rispetto dei protocolli di sicurezza COVID per la tipologia di attività svolta e di cui alla sopra richiamata normativa nonché delle successive ulteriori diverse disposizioni del Governo e/o della Regione Lombardia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che eventualmente intervengano in seguito;

VISTO

- l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e s.m.i.;
- l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

ORDINA

Di disciplinare e regolamentare l'utilizzo delle aree pubbliche (Piazza Papa Giovanni XXII, piazzetta antistante l'ufficio postale e Giardini Mezzacane) da parte degli esercenti degli spettacoli viaggianti (giostre) nel rispetto dei vigenti protocolli di sicurezza COVID per la predetta tipologia di attività sino al 17.08.2020, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- l'attività dovrà essere svolta nel rispetto della scheda tecnica di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 14.07.2020 e dell'Allegato 1) dell'ordinanza n. 580 del 14 luglio 2020 del Presidente di Regione Lombardia nonché delle

successive ulteriori diverse disposizioni del Governo e/o della Regione Lombardia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare:

- dovrà essere predisposta un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile, se opportuno, anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso;
 - prima dell'accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e, se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro al lavoratore che sarà quindi posto momentaneamente in isolamento con relativa segnalazione all'ATS competente per territorio. Analogamente si provvederà se durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite);
 - è necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree, prevedendo l'obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell'accesso ed all'uscita di ogni area, attrazione, biglietteria, servizi igienici, ecc.;
 - gli esercenti dovranno riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone (anche nelle code di accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o in caso di accompagnamento di minori di anni sei o persone disabili di cui all'art. 9 comma 2 del D.P.C.M. dell'11 giugno 2020. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
 - gli esercenti dovranno garantire l'occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro, salvo nuclei familiari e conviventi o in caso di accompagnamento di minori di anni sei o persone disabili di cui all'art. 9 comma 2 del D.P.C.M. dell'11 giugno 2020;
 - in considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico (in base al tipo di mansione svolta, sarà cura del datore di lavoro dotare i lavoratori di specifici dispositivi di protezione individuale). Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati;
 - gli esercenti dovranno garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni e delle attrezzature/attrazioni, comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e/o di fare osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

che qualora venisse riscontrata una gestione della suddetta area in difformità a quanto sopra prescritto, salvo che il fatto costituisca reato, si procederà nei confronti dei contravventori, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito nella legge 22.05.2020 n. 35, (sanzione da euro 400 a euro 3.000).

DEMANDA

- agli esercenti dello spettacolo viaggiante di pubblicizzare e raccomandare l'osservanza della presente ordinanza da parte degli utilizzatori del luna park;
- agli organi di Polizia il controllo dell'osservanza dell'ordinanza di cui trattasi.

DISPONE

1. sono fatti salvi ulteriori provvedimenti che si dovessero rendere necessari, dando atto che la presente ordinanza è da intendersi automaticamente aggiornata in relazione alle ulteriori disposizioni normative statali/regionali sopravvenute sino a nuovo provvedimento;
2. la notifica della presente Ordinanza alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente;
3. la trasmissione del presente atto alla Prefettura-UTG di Pavia, alla Questura di Pavia, al COC di Rivanazzano Terme, al Comando Stazione Carabinieri di Rivanazzano Terme, al Commissariato di P.S. di Voghera ed all'Ufficio di Polizia Locale;

RENDE NOTO CHE:

Autorità competente: Comune di Rivanazzano Terme, con sede in Rivanazzano Terme (PV) - Piazza Cornaggia n. 71, telefono 0383/94511, fax 0383/92285, E-mail: informazioni@comune.rivanazzanoterme.pv.it;

- I trasgressori saranno puniti a norma di legge;

INFORMA

- Che nei confronti dei trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme previste;
- Che, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. 241/90, responsabile del procedimento è: dott.ssa Stefania Schiavi;
- Che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, contro la presente ordinanza sono ammissibili in via alternativa:
 - ricorso al T.A.R. di Milano entro sessanta giorni;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni,termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa.

IL SINDACO
(f.to Marco Poggi)